



PROVINCIA
DI CHIETI

Pratica 50608 - 51019

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

comunepretoro@pec.it
comunedirapino@pec.it

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

m.orsini@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
PRETORO
RAPINO

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

e p.c. All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona
Marco ORSINI

**OGGETTO: Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220
"ex SS 614 della Maielletta", dal km. 15+800 al km. 18+900.**

Si trasmette di seguito copia dell'ordinanza n. **660 del 03.12.2020** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini

SETTORE N. 2



Ordinanza n. 660 del 03.12.2020

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220 "ex SS 614 della Maielletta": dal km. 15+800 al km. 18+900.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- **VISTO** gli artt. 5 comma 3 e 6 commi 4 e 5 del citato D.Lgs.;
- **RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 26.09.2019 la quale demandava, tra l'altro, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'uso dell'infrastruttura stradale dal km. 15+800 al km. 18+900 "... *compatibilmente con lo stato di conservazione dello stesso e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e metereologiche*" e di prendere atto "... *che l'alto grado di innevamento della località montana rende opportuno istituire nel periodo invernale, per stringenti ragioni di sicurezza, il divieto assoluto al transito veicolare*";
- **CONSIDERATO** che il suddetto tratto stradale, prevenuto al patrimonio di questa Amm/ne Prov/le in data 01/01/2020, è stato interessato dai primi lavori urgenti di manutenzione del piano viabile, atteso che precedentemente non vi erano stati lavori manutenzione ordinaria/straordinaria dello stesso, mentre restano da eseguire ulteriori lavori necessari a garantire gli standard minimi di sicurezza;
- **TENUTO CONTO** che in relazione all'elevato grado di innevamento del tratto stradale in oggetto, che si estende dalla quota di circa 1700 metri fino a raggiungere i 1900 s.l.m, non sono previste operazioni di sgombero neve nel tratto in questione da parte della Provincia di Chieti, in quanto comporterebbero rilevanti costi di gestione del servizio a fronte di livelli di sicurezza per la circolazione stradale non garantiti;
- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

ORDINA

con effetto immediato e fino a nuove disposizioni, la chiusura al traffico veicolare del tratto terminale della S.P. 220 ex S.S. 614 "della Majelletta", ovvero dal km 15+800 al km 18+900, in tenimento dei comuni di Pretoro e Rapino, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà di concedere, previa richiesta, in favore di portatori di interesse, ove sussistano e siano accertate le condizioni previste dall'art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 285 del 1992, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele, per l'attraversamento della citata S.P. n. 220 dal km 15+800 al km 18+900, ogni qualvolta ricorrano, da parte dell'istante, specifici, concreti, indifferibili e necessari motivi, da giustificare la manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparati tecnologici situati in località Maielletta per garantire il servizio di pubblica utilità di radiodiffusione in genere, nonché la gestione del rifugio.

I Sindaci dei Comuni di Pretoro e Rapino, nonché gli organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e al Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dott. Ing. Nicola PASQUINI)

SETTORE N. 2